



XIV ISTITUTO
COMPENSIVO STATALE
GALILEO GALILEI

Scuole dell'infanzia,
primarie e secondarie di I grado



Segreteria: Via della Biscia 206
35136 - PADOVA
Telefono: 049 8900200 Fax: 049 8900762
C.F.: 92199510287
E-mail: pdic890005@istruzione.it
PEC: pdic890005@pec.istruzione.it
www.ics14padova.edu.it

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO 2022-2023

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, durata e verifica dell'attuazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale, docente ed ATA, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, del XIV Istituto Compensivo "G. Galilei" di Padova.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2022-2023.
3. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'Istituto avrà luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata, da tenersi entro il mese di ottobre 2023.

Titolo II RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI Capo I - Relazioni sindacali

Art. 2 – Strumenti delle relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'Istituto si articola in:
 - a. partecipazione, a sua volta articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, comprensiva dell'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 3 – Informazione

1. Costituiscono oggetto di informazione le materie previste dal CCNL istruzione e ricerca 2016-2018:
 - a. le materie oggetto di contrattazione e confronto (art. 5, comma 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22, comma 9, alinea b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22, comma 9, alinea b2);
2. Il Dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 4 – Confronto

1. Costituiscono oggetto di confronto le materie previste dal CCNL istruzione e ricerca 2016-2018:
 - a. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA (art. 22, comma 8, alinea b1);
 - b. i criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22, comma 8, alinea b1);



Luca Gallo

Luca Gallo

- c. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22, comma 8 alinea b2);
- d. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22, comma 8, alinea b3);
- e. la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e dei fenomeni di burn-out (art. 22, comma 8, alinea b4).

Art. 5 – Contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'Istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. Costituiscono oggetto del presente contratto collettivo integrativo le materie previste dall'art. 22, comma 4 del CCNL istruzione e ricerca 2016-2018:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (alinea c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'Istituto (alinea c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (alinea c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (alinea c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati (alinea c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (alinea c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (alinea c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (il c.d. diritto alla disconnessione - alinea c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (alinea c9).
3. La contrattazione collettiva integrativa di Istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'Istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo alla sospensione dell'esecuzione parziale o totale del contratto in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

Art. 6 – Interpretazione autentica

1. L'interpretazione autentica d'Istituto è inclusa nella contrattazione.
2. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
3. Le parti si incontrano entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi successivi alla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente l'interpretazione da dare alle clausole controverse. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di 30 (trenta) giorni dall'inizio delle trattative.
4. Delle risultanze delle sessioni di interpretazione autentica viene redatto verbale.
5. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo sostituisce le clausole controverse ed ha valore fin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Capo II - Diritti sindacali

Art. 7 – Attività sindacale



1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. e delle Confederazioni rappresentative ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 commi 1 e 2 del D. Lgs. 165/2001 dispongono di un proprio Albo sindacale.
2. Le parti sindacali di cui al comma 1 sono responsabili dell'affissione all'Albo dei documenti relativi all'attività sindacale.
3. L'Albo si concretizza in una bacheca situata presso la sede dell'Istituto e singoli plessi.
4. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 3 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'attribuzione della responsabilità legale.
5. L'Istituto mette a disposizione delle OOSS una sezione del proprio sito www.ics14padova.edu.it intitolata "Albo sindacale", in cui vengono pubblicati dalla segreteria i documenti che pervengono via mail nella casella di posta istituzionale pdic890005@istruzione.it.
6. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale l'aula ricevimento 1° piano Scuola primaria Monte Grappa.
7. Alla sola RSU è consentito l'utilizzo di altre attrezzature tecnologiche e mezzi di comunicazione informatici e telematici dell'Istituto, compatibilmente con la normale funzionalità degli uffici, previa richiesta al Dirigente.

Art. 8 – Rapporti tra la RSU e il Dirigente



1. Entro 15 (quindici) giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui la stessa è titolare.
2. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione invitando i componenti di parte sindacale a parteciparvi, di norma con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.
3. La RSU può avanzare richiesta di incontro con il Dirigente. Di norma, e salvo elementi ostativi, il Dirigente indice la riunione entro 5 (cinque) giorni dall'acquisizione della richiesta.

Art. 9 – Assemblee sindacali in orario di lavoro

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con il Dirigente, per 10 (dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.

2. Per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:
 - a. singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017;
 - b. dalla RSU nel suo complesso, e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;
 - c. dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.
4. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito.
5. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico, con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 (due) ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica nell'ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di complessive 10 (dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico,
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 (sei) giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma o e-mail, al Dirigente dell'Istituto interessato dall'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
8. Contestualmente all'affissione all'albo, il Dirigente scolastico avvisa il personale interessato all'assemblea mediante circolare interna, al fine di raccogliere la dichiarazione individuale, espressa in forma scritta e con preavviso di 48 ore, di partecipazione all'assemblea del personale in servizio nell'orario in cui si tiene la stessa. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
9. La medesima procedura di raccolta delle dichiarazioni individuali, espresse in forma scritta e con preavviso di 3 (tre) giorni, si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.
10. Per le assemblee in cui è coinvolto anche personale docente, il Dirigente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali



adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio.



11. Per le assemblee in cui è coinvolto anche personale ATA, se la partecipazione è totale, il Dirigente stabilisce la quota ed il DSGA (o in caso di adesione di questi all'assemblea, il Dirigente stesso) individua i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi e alle altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.
12. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico presso tutti i plessi per cui saranno in ogni caso addette a tali attività, considerate servizi essenziali, n. 1 unità di collaboratori scolastici, una per ciascun plesso scolastico, e n. 1 unità di personale amministrativo in sede centrale.
13. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applicano le stesse procedure previste per l'indizione di assemblee in orario di lavoro, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con il Dirigente l'uso dei locali.
14. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista, rispettivamente, nella classe o nel settore di competenza.
15. Per quanto non previsto dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017.

Art. 10 — Determinazione del contingente necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero

Si rinvia al Regolamento emanato dal Dirigente Scolastico in data 12/02/2021 prot. 841, redatto in applicazione del protocollo di intesa sottoscritto dal DS e dalle OOSS in data 04/02/2021 prot. 668.

Art. 11 – Permessi sindacali retribuiti

1. Nei limiti della durata del rapporto di lavoro hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del loro mandato sindacale i seguenti dipendenti:
 - a. i componenti della RSU di Istituto;
 - b. i componenti dei terminali di tipo associativo, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e rimasti operativi nei luoghi di lavoro dopo la elezione della RSU;
 - c. i dipendenti accreditati a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa dalle organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'ACQ 7 agosto 1998;
 - d. i componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa;
2. In particolare spettano complessivamente alla RSU d'Istituto permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante e alla relativa comunicazione alla RSU.
3. I permessi sono gestiti dalla RSU, che provvede autonomamente alla ripartizione tra i propri componenti, nel rispetto del tetto massimo comunicato dal Dirigente.
4. Per la fruizione effettiva del permesso retribuito è obbligatoria la preventiva comunicazione al Dirigente, ovvero in sua mancanza ai Collaboratori vicari di turno, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo. È onere di chi chiede il permesso retribuito indicare i presupposti o le condizioni che ne consentono la fruizione.

Art. 12 – Permessi sindacali non retribuiti

1. Spettano inoltre permessi sindacali non retribuiti ai componenti della RSU e ai dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative e non siano collocati in distacco o aspettativa.
2. Le associazioni sindacali rappresentative entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto indicano per iscritto all'Istituzione scolastica i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e libertà sindacali di cui al comma 1, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura di 8 (otto) giorni l'anno.
3. Della fruizione del permesso sindacale va previamente data comunicazione al Dirigente da parte dell'organizzazione sindacale in forma scritta, acquisita dall'Istituzione scolastica almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima.
4. La verifica dell'effettiva e regolare utilizzazione dei permessi sindacali non retribuiti rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza del beneficiario.

Art. 13 – Referendum

1. Prima della stipula definitiva del Contratto Integrativo d'Istituto, la RSU può indire un referendum tra tutti i lavoratori dell'Istituto.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 14 – Diritto di accesso agli atti

1. I componenti della RSU hanno diritto di accedere agli atti della scuola su tutte le materie di cui all'art. 22, comma 4, lettera c) e comma 8, lettera b) del vigente CCNL, compatibilmente con la normativa di tutela dei dati personali e mediante richiesta con preavviso di 48 ore (salvo manifesta impossibilità).
2. Il rilascio di copia degli atti richiesti avviene senza oneri, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla acquisizione a protocollo della richiesta (salvo manifesta impossibilità).

Art. 15 – Trasparenza

1. I prospetti di ripartizione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, aggregati ed articolati per voce e tipologia di progetto o intervento, sono pubblici e riportano le unità di personale utilizzato, le attività, le ore, ma non i relativi importi economici individuali, in quanto non previsto da precise norme in materia di rapporto di lavoro, tale da superare la tutela della riservatezza.
2. Secondo la pronuncia del Garante per la protezione dei dati personali 07/10/2014 prot. 28510/90946, le informazioni concernenti compensi accessori corrisposti al personale dell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo di Istituto potranno essere oggetto di comunicazione sindacale solo in forma aggregata, indicando l'importo complessivo, eventualmente per "fasce" o "qualifiche"; non potranno invece essere oggetto di comunicazione gli importi dei compensi riferibili a singoli lavoratori individuabili.
3. Tutta la procedura di attribuzione individuale per la valorizzazione del merito dei docenti di cui all'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 è soggetta a:

Felice Pardo

Carlo Colucci

Renzo

- a) pubblicità preventiva, consistente nella pubblicazione delle "regole" all'Albo e nel sito dell'Istituto, nonché nell'invio dell'atto alla casella di posta elettronica di tutti gli aventi diritto individuati o facilmente individuabili;
- b) pubblicità in itinere, consistente nelle indicazioni operative per controllare/aggiornare la propria documentazione agli atti della scuola utile per la componente "oggettiva" della procedura (evidenze);
- c) pubblicità successiva, consistente nel render conto in forme anonime e con pubblicazione di dati aggregati.

Delle medesime informazioni verrà data comunicazione alla RSU di Istituto.

Titolo III

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 16 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)




1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare dal D. Lgs. 81/2008, la RSU designa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), e ne comunica il nominativo al Dirigente.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è individuato tra il personale in servizio nell'Istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
3. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
4. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'Istituto.
5. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
6. Il RLS può accedere liberamente agli edifici in uso dell'Istituto per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
7. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL e nella ulteriore normativa, a cui si rimanda.

Art. 17 – Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è designato fiduciarmente dal Dirigente, in qualità di datore di lavoro e sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.
2. Il RSPP coordina le figure sensibili di cui all'art. 18, e, d'intesa col Dirigente, ne programma e cura la formazione e l'aggiornamento.
3. Al RSPP compete un compenso a carico del Bilancio dell'Istituto.

Art. 18 – Gli incaricati delle misure di prevenzione e protezione (figure sensibili)

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure sensibili:
 - a. addetto al servizio di prevenzione e protezione (presente in una scuola);
 - b. preposti;
 - c. addetto al primo soccorso;
 - d. addetto al primo intervento sulla fiamma.
2. Le figure sensibili sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie sono appositamente formate attraverso specifici corsi. Alle figure sensibili sopra indicate competono

tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano in base al coordinamento del RSPP. Nel corso dell'anno scolastico, si effettueranno iniziative di formazione per le figure sensibili, il cui elenco verrà aggiornato annualmente.

3. Qualora ad un plesso non siano assegnate tante unità lavorative quante le figure sensibili previste, potrà essere posto in capo ad una medesima unità più di una delle funzioni di cui al comma 1.

Art. 19 – Attuazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19

1. Il dirigente assume le disposizioni per l'attuazione delle misure previste dalla normativa vigente in materia di contrasto e di contenimento della diffusione del virus Covid-19 in applicazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione e dalle Organizzazioni Sindacali il 14 agosto 2021.
2. Il dirigente garantisce le attività di informazione e formazione per il personale previste dalla normativa vigente in merito a quanto previsto al c. 1 del presente articolo.
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Titolo IV

IMPATTO DELLE TECNOLOGIE SUI LAVORATORI

Art. 20 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, comunicazioni, ecc.) vengono pubblicate sul registro elettronico e possono essere inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme. L'istituzione scolastica non ha diritto di interloquire con strumenti di comunicazione a distanza, sia sincroni (telefono) che asincroni (ad es. mail) nei seguenti giorni e orari:
 - dalle ore 19:00 di ciascuna giornata lavorativa e fino alle ore 7:30 del giorno seguente per il personale ATA; fino a 30 minuti prima della ripresa effettiva del servizio, e comunque entro e non oltre le 10:30 per il personale docente;
 - dalle ore 19:00 del venerdì fino alle ore 7:30 del lunedì.
 È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati, in caso di urgenza indifferibile.

Art. 21 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento e formazione del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.
3. Il personale ATA collaboratore scolastico ha accesso ad almeno un pc collegato ad Internet nel plesso sede di servizio per adempiere ai servizi di portineria e per accedere alla bacheca on line dell'Istituto.

Fabio Pirelli

Carlo Pirelli

Titolo V
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE E FORME DI FLESSIBILITÀ
Capo I – personale ATA

Art. 22 – Prestazioni aggiuntive del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente - sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica professionalità;
 - b. continuità di servizio;
 - c. eventuale disponibilità espressa dal personale.
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale.
4. Il Dirigente può altresì individuare per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse personale avente le competenze necessarie, cui affidare un incarico specifico aggiuntivo.
5. Le prestazioni aggiuntive e gli incarichi specifici devono essere oggetto di un formale incarico.

Art. 23 - Collaborazioni plurime del personale ATA

1. Per specifiche attività che richiedono particolari competenze non presenti nell'Istituto, il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL.
2. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra Istituzione scolastica vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

Art. 24 – Flessibilità di orario del personale ATA

1. Per il personale ATA si distingue la flessibilità "istituzionale" dalla flessibilità "occasionale".
2. Al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, per flessibilità "istituzionale" si intende la possibilità di – rispettivamente - assumere e dismettere servizio posticipatamente rispetto all'orario di entrata/uscita ordinario, nella misura massima di 30 minuti.
3. La flessibilità "istituzionale" è concessa temporaneamente e con atto scritto del Dirigente, sentito il DSGA, a condizione che:
 - a. le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta in cui è debitamente rappresentata la motivazione familiare o personale alla base della richiesta motivata;
 - b. la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità dei servizi.
4. La concessione della flessibilità "istituzionale" resta comunque sempre subordinata alle esigenze di buon funzionamento individuate nel relativo Piano delle attività e negli ordini di servizio del DSGA, e può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento successivamente alla concessione, per necessità contingenti dell'Istituto.

gabriele meloni

Carlo Meloni

5. Fatto salvo il caso di cui ai commi precedenti, la flessibilità "occasionale" rispetto all'orario dovuto, previsto nel Piano delle attività predisposto dal DSGA, si esplica nel fatto che il personale ATA ha una flessibilità di entrata in ritardo di max. 5 minuti, da recuperare nella giornata stessa mediante un pari termine di uscita posticipata.
6. L'assunzione di servizio anticipata di qualche minuto non dà invece diritto ad una corrispondente uscita anticipata, né sarà conteggiata ai fini della durata della prestazione lavorativa.
7. L'orario straordinario deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente Scolastico e verrà controfirmato dal responsabile di plesso. L'orario straordinario non autorizzato non verrà valutato.

Art. 25 – Riduzione dell'orario di lavoro settimanale a 35 ore

Ai sensi dell'art. 55 del CCNL 29/11/2007 e visto il Piano delle Attività del personale ATA, ha diritto alla riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali il personale ATA dell'Istituto che si trova nelle seguenti situazioni:

- a) presta servizio in una scuola con orario di apertura superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni alla settimana;
- b) è adibito a regimi di orario articolati su più turni oppure con rientri comportanti significative oscillazioni degli orari individuali rispetto all'orario ordinario.

Tale riduzione compete nei periodi dell'anno scolastico in cui si verificano entrambe le condizioni sopra descritte (a e b), al profilo di assistente amministrativo e al profilo di collaboratore scolastico.

Art. 26 – Partecipazione del personale ATA a Commissioni e alla redazione del PEI

1. Il personale ATA, individuato dal Dirigente scolastico anche sulla base delle proposte formulate in un apposito incontro del personale col DSGA, partecipa ai lavori delle Commissioni per la Sicurezza, GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) e Commissione per la lotta al Bullismo e al Cyberbullismo.

Capo II – personale docente

Art. 27 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre Istituzioni scolastiche – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dal vigente CCNL.
2. Analogamente, il Dirigente può autorizzare docenti dell'Istituto a collaborare presso altre Istituzioni scolastiche.
3. Tali collaborazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dirigente della Istituzione scolastica di appartenenza, a condizione che non comportino esoneri neanche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio e non interferiscano con gli obblighi ordinari di servizio. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Luca Pardo

Carlo Blum

Alto P/A

Titolo VI
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 28 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente.

1. La professionalità ed il merito del personale docente sono valorizzati dal Dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal Comitato di valutazione dei docenti al fine dell'assegnazione del BONUS annuale per il merito, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015.
2. Le risorse finanziarie assegnate per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a. s. 2022-2023 ammontano a 12.295,64 euro (pari all'80% del fondo per la valorizzazione del personale scolastico a.s. 2022/23).
3. Si stabilisce di accantonare il 30% (€ 3.688,69) del fondo di cui al comma 2 per:
 - progetti innovativi e di ricerca-azione documentati, con ricaduta sul miglioramento dei risultati degli apprendimenti degli studenti;
4. Si stabilisce di accantonare il 10% (€ 1.229,56) del fondo di cui al comma 2 per:
 - flessibilità organizzativa e didattica di cui alla Tabella 10 dell'art. 30.
5. Le risorse per la valorizzazione del personale docente, pari a € 7.377,39, vengono assegnate seguendo la procedura di seguito descritta.

I compensi sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, comma 4, alinea c4) del C.C.N.L. Istruzione e ricerca 2016-2018:

- la percentuale dei beneficiari del bonus rispetto al numero totale dei docenti con diritto di accesso ammonta al 40%;
- nel caso in cui più docenti totalizzino lo stesso punteggio, si terrà conto di precedenti retribuzioni acquisite dal FIS e si darà la precedenza a chi ha meno retribuzione in tal senso.

Premesso quanto sopra, si conviene che:

- si individuerà il valore economico di un punto in modo da calcolare l'effettiva somma da versare a ciascun docente. È evidente che ciascuno riceverà in base al punteggio totalizzato. (Esempio chiarificatore: ammesso che 1 punto equivalga a 11 Euro, che il docente abbia totalizzato 45 punti e rientri tra gli aventi diritto, riceverà la somma di $12 \times 45 = 495$ Euro) (Si specifica che l'esempio ha solo valore esplicativo e non reale!)

Art. 29 — Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Per quanto riguarda le misure di sistema, l'Istituto aderisce alla Rete di scopo per la formazione nell'ambito territoriale VEN 21 senza coinvolgimento nella ripartizione delle relative risorse.
 1. Anche per la formazione dei docenti neo-assunti in anno di formazione e prova, nonché per la formazione del personale ATA, le relative risorse sono gestite dal Liceo Cornaro di Padova in veste di Scuola Polo per la formazione del personale nell'ambito territoriale VEN 21, Scuola Polo che – attraverso i propri Organi statutari e gestionali – provvede altresì alla ripartizione delle risorse, senza affidamento diretto a questo Istituto.
2. Per quanto riguarda la quota di risorse per la formazione trasferita direttamente dalla sovraordinata Amministrazione all'Istituto, il criterio di ripartizione deriva dal Piano annuale di formazione in servizio, allegato al P.T.O.F. per il triennio 2022-2025.

Felice Fusco

Conetto Schipani

TITOLO VI: TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Articolo 30

RISORSE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (M.O.F.) a.s. 2022/2023

ai sensi dell'Accordo sottoscritto il 3 ottobre 2022 tra OO.SS. e MIUR e ai sensi della Nota MIUR prot. n. 46445 del 04/10/2022

Parte I

1. Costituzione del Fondo per il miglioramento dell'Offerta Formativa (M.O.F.)

Il **M.O.F.** è così **costituito**:

- Fondo d'istituto (FIS): nuova assegnazione per l'anno scolastico in corso;
- Funzioni strumentali del personale docente;
- Incarichi specifici del personale ATA;
- Ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti;
- Ore eccedenti per l'avviamento alla pratica sportiva;
- Art. 9 CCNL Comparto Scuola: insegnamento dell'italiano come L2
- Valorizzazione del personale scolastico

2. Risorse disponibili nel M.O.F. (lordo dipendente)

Tab. 1

Descrizione	Economie 2021/22	Assegnazione 2022/23
Fondo dell'Istituzione scolastica	Docenti 5.925,79	45.631,83
	Ata 1.151,47	
Funzioni strumentali		4.642,36
Incarichi specifici del personale ATA		2.952,68
Ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti infanzia e primaria (75 ore)		1.480,40
Ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti secondaria di 1° grado (57 ore)	151,53	1.480,40
Ore eccedenti per l'avviamento alla pratica sportiva scuola secondaria di 1° grado (51 ore)		1.344,19
Art. 9 CCNL Comparto Scuola: ins. di italiano come L2 (64 ore di ins.)		2.274,37
Valorizzazione del personale scolastico		15.369,55

Fabrizio Piccolo

Carlo Colonna

12
Alu...

3. Ripartizione fondo d'istituto:

La quota di l'indennità di direzione per l'a.s. 2022/23 da corrispondere al DSGA e al suo sostituto si determinata nella misura seguente:

quota relativa al DSGA titolare: € **4.980,00** (per la parte variabile)

quota relativa al DSGA sostituto: € **500,00** (per la parte variabile + parte fissa – c.i.a.)
calcolata sul periodo presunto di
sostituzione (1 mese tra luglio e agosto)

Vengono inoltre accantonati ulteriori € **625,00** per:

- per eventuali uscite notturne per disattivazione allarme (€ 30,00 per ogni uscita con budget totale e 150,00) da retribuire al personale collaboratore scolastico in caso di necessità;
- per ausilio nell'accompagnamento alunni in palestra Don Minzoni da parte dei collaboratori scolastici del plesso Mazzini.

Il fondo rimanente pari a € **39.526,83** viene ripartito nel modo seguente:

- 25% al personale ATA pari ad € **9.881,70 + 451,47 + 700,00** (economie 21/22) = € **11.033,17**
- 75% al personale docente pari ad € **29.645,13 + 1.388,08** (economie 21/22 su FIS)+**1.186,78** (economie 21/22 su ore pratica sportiva) + **3.350,93** (economie 21/22 su ore art. 9) =
€ **35.570,92**

3. Ripartizione delle risorse finalizzate alla valorizzazione del personale scolastico

Le risorse per la valorizzazione del personale scolastico 2022/23 sono pari a € **15.369,55** a disposizione del personale docente a ATA.

Le risorse dell'a.s. 2022/23 pari a € 15.369,55 vengono ripartite nel modo seguente:

- 20% al personale ATA pari ad € **3.073,91** intensificazione
- 80% al personale docente pari ad € **12.295,64** valorizzazione personale docente ai sensi dell'art. 1 cc. 126-128, L. 107/2015.

Parte II PERSONALE DOCENTE

1. Funzioni strumentali dei docenti:

risorse assegnate € **4.642,36**

Tab. 2

Descrizione attività	Nr.	Importo unitario (forfetario)	Importo totale (forfetario)
PTOF - PDM Autovalutazione - RAV	1	928,47	4.642,35
Continuità e orientamento	2	928,47	
Inclusione	2	928,47	
Salute -Sport-Benessere	2	928,47	
Intercultura e dispersione scolastica	1	928,47	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Qualora l'incarico venga ricoperto da più persone, il relativo compenso verrà suddiviso in parti uguali tra gli interessati.

2. Figure di sistema: I compensi per i preposti alla sicurezza sono a carico del Bilancio di Istituto e.f. 2023 e sono calcolati sulla base della seguente tabella.

Sicurezza: Preposti. Lordo dipendente

Tab. 3

Plesso	n. alunni	Quota per alunno	Calcolo in base agli alunni	Quota fissa per edificio	Totale complessivo
La Giraffa	46	0,60	27,60	300,00	327,60
Mazzini	215	0,60	129,00	300,00	429,00
Petrarca	131	0,60	78,60	300,00	378,60
Lambruschini	202	0,60	121,20	300,00	421,20
Monte Grappa	106	0,60	63,60	300,00	363,60
Galilei	206	0,60	123,60	300,00	423,60
Don Minzoni	205	0,60	123,00	300,00	423,00
Totale	1111		666,60	2.100,00	2.766,60
Lordo Stato					3.671,27

N.B.: Qualora l'incarico venga ricoperto da più persone, il relativo compenso verrà suddiviso in parti uguali tra gli interessati.

Ripartizione FIS fra le varie attività svolte dal personale docente.

Referenti Registro elettronico, sito web e piattaforma Microsoft teams

Tab. 4

Incarico	Compenso
Referenti per il sito web e registro elettronico (n.2 docenti)	1.600,00
Amministratore piattaforma Microsoft Teams (1 docente)	1.500,00
Totale	3.100,00

Referenti Covid: lordo dipendente

Tab. 5

Plesso	n. alunni	Quota per alunno	Calcolo in base agli alunni	Compenso referente
La Giraffa	46	0,50	23,00	23,00
Mazzini	215	0,50	107,50	107,50
Petrarca	131	0,50	65,50	65,50
Lambruschini	202	0,50	101,00	101,00
Monte Grappa	86	0,50	43,00	43,00
Galilei	226	0,50	113,00	113,00

Felice Pirelli

Corrado Simeone

Don Minzoni	205	0,50	102,50	102,50
Totale	1111		555,50	555,50

*Se non direttamente impegnati la somma assegnata confluirà nelle economie a.s. 22/23.

Referenti di plesso

Tab. 6

Modalità di calcolo del compenso							Totale compenso
Scuole	Alunni	Classi a tempo pieno	Unità di personale titolare della funzione	Quota fissa del 40% del totale ripartita su 7 plessi	Quota per TP n. 3 ore x classe a TP	Quota di € 2,50 x ogni alunno	
Giraffa	46	2	1	380,00	105,00	115,00	600,00
Mazzini	215	9	2	550,00	472,50	537,50	1.560,00
Petrarca	131	6	2	470,00	315,00	327,50	1.112,50
Lambruschini	202	9	2	550,00	472,50	505,00	1.527,50
Monte Grappa	86	1	2	470,00	52,50	215,00	737,50
Galilei	226	3	2	550,00	157,50	565,00	1.272,50
Don Minzoni	205	0	1	550,00	-	512,50	1.062,50
Somma compensi							7.872,50
Totali	1111	30		3.520,00	1.575,00		

N.B.: Qualora l'incarico venga ricoperto da più persone, il relativo compenso verrà suddiviso in parti uguali tra gli interessati e proporzionalmente all'orario settimanale di servizio di ciascuno (full-time o part-time).

Coordinatori di classe – Collaboratori del Dirigente – Tutor dei docenti in anno di prova – Referenti Educazione Civica – Referenti mensa

Tab. 7

Incarico/Attività	Modalità di calcolo del compenso	Totale compenso previsto
Coordinatori dei Consigli di classe scuola secondaria	€ 230,00 per 14 coordinatori 1-2 € 290,00 per 7 coordinatori di 3 [^]	5.250,00
Coordinatori di classe scuola primaria	€ 124,16 x 24 coordinatori 1-4 € 150,00 x 7 coordinatori 5 [^]	4.030,00
Collaboratore del Dirigente	1 docente	1.350,00
Collaboratore del Dirigente	1 docente	1.350,00
Tutor dei docenti neoassunti	€ 200,00 x 9 docenti	1.800,00
Referente formazione e ed. civica	€ 300,00 x 1 docente	300,00
Referenti mensa	€ 80,00 x 6 docenti (Gal.-Petr.-Mazz.-Lamb.-Giraffa – Monte Grappa)	480,00
Referenti bullismo e legalità	€ 300,00 x 5 docenti	1.500,00
PNRR Piano scuola 4.0	€ 330,00 x 7	2.310,00
Somma dei compensi previsti		18.370,00

Felice Nold

Enrico Sching

Uli

Tab. 8 Riepilogo figure di sistema

Incarico/Attività	Importo da impegnare	quota FIS assegnata
Referenti Covid	555,50	29.898,00
Referenti Registro elettronico-sito web - piattaforma	3.100,00	
Referenti di plesso	7.872,50	
Coordinatori classe-collaboratori DS-tutor docenti in prova-ref. formazione-ref. Mensa-ref.bullismo e legalità	18.370,00	

Tab. 9 Commissioni istituzionali

Incarico/Attività	Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento		quota FIS assegnata € 4.375,00 pari a 250 ore
Commissioni istituzionali	Ore assegnate	Calcolo	
G.L.I. Gruppo Lavoro Inclusione	24	4 docenti x 6 ore ciascuno	
Continuità e orientamento	44	11 docenti x 4 ore ciascuno	
Intercultura	10	5 docenti x 2 ore ciascuno	
Team digitale	49	7 docenti x 7 ore ciascuno	
PTOF-RAV-PDM	30	6 docenti x 5 ore ciascuno	
Altri Incarichi			
Referenti Invalsi	18	3 docenti sec. x 6 ore ciascuno	
Referenti orario	75	3 docenti x 25 ore ciascuno	

Fabrizio Pardo

Comitato d'istituto

Alc. A/P

Tab. 10 Progetti di plesso finanziati con le risorse di cui all'art. 28

Incarico/Attività	quota assegnata
Progetti innovativi e di ricerca-azione documentati, con ricaduta sul miglioramento dei risultati degli apprendimenti degli studenti	€ 3.688,69
Plesso	*Ore assegnate
La Giraffa	8
Petrarca	24
Monte Grappa	16
Mazzini	40
Lambruschini	38
Galilei	42
Don Minzoni	38
Totale	206 ore




*Calcolo sulla base del numero di alunni

Tab. 11 Flessibilità Budget**€ 2.527,48**

Incarico/Attività
Flessibilità organizzativa e didattica in cui rientrano: 1) Orari spezzati 2) Scavalco tra plessi dell'Istituto 3) Viaggi di istruzione di durata superiore a 1 giorno

SPECIFICA DEI COMPENSI di cui all'art. 28**Tab. 11 parametri flessibilità**

	Incarico/Attività	Modalità di calcolo del compenso
1)	Orari spezzati	Il compenso viene così calcolato: - Personale che nell'orario settimanale ha un'ora "buca" e il rientro pomeridiano nello stesso giorno € 75,00 - Personale che nell'orario settimanale ha da 2 a 3 ore "buche" e almeno un rientro pomeridiano € 100,00
2)	Scavalco tra plessi dell'Istituto	Per gli insegnanti che prestano servizio in due plessi scolastici diversi del XIV Istituto nello stesso giorno: € 50,00 forfettarie per insegnante
3)	Viaggi di istruzione	Per i viaggi di istruzione di durata superiore a 1 giorno: -per organizzazione (con il requisito della partecipazione): € 30,00 -per la partecipazione: € 40,00 per ogni giorno

**Parte III
PERSONALE ATA**

1. Incarichi specifici del personale ATA assegnati € 2.952,68

Tab. A

Assistenti amministrativi	Compenso
Stesura contratti e convenzioni personale esterno e coordinamento settore personale	Il posizione economica
Coordinamento settore didattica con introduzione/implementazione procedure digitali	Il posizione economica
Referente per Ufficio Veneto Lavoro	600,00
Totale	600,00

Tab. B

Collaboratori Scolastici	Importo unitario (forfettario)	Importo totale (forfettario)
Primo soccorso e assistenza alunni con disabilità: n. 15 unità di personale	156,83 (x 15)	2.352,68
Primo soccorso e assistenza alunni diversamente abili n. 5 unità		I posizione economica (art. 7)

2. Ripartizione FIS all'interno della quota assegnata al personale ATA (€ 9.881,70 + 451,47 + 3.073,91) = € 13.407,08:

Tab. C

Qualifica del personale	%	Quota FIS assegnata
Assistente amministrativo	35	4.692,47 + 700,00 = 5.392,47
Collaboratore scolastico	65	8.714,61

3. Assistenti Amministrativi € 5.392,47

Tab. D

		(forfettario)	(forfettario)		
Referente per i docenti con Funzione Strumentale Inclusione	1	1.050,00	5.392,47		
Collaborazione con DS per organico personale docente e supporto al DSGA adempimenti Agenzia Entrate	1	1.050,00			
Supporto al DSGA per gestione personale ATA (orario-sostituzioni ecc.)	1	450,00			
Referente per docenti responsabili sicurezza e con funzione strumentale sport/benessere	1	850,00			
Adempimenti contabili connessi con i viaggi e le visite di istruzione	1	850,00			
Adempimenti Passweb	1	1.050,00			
Prestazione di orario aggiuntivo autorizzato da DSGA	1	92,47			

4. Collaboratori Scolastici € 8.714,61

Tab. E

s:\a_affari generali\014 assemblee sindacali_rsu_scioperi\rsu\contratti\2022_23\contratto_int_istituto_22_23_rsu_16_01_23.docx

18

Federico Pirelli

Carlo Schina *Alber...*

Nr.	ATTIVITA' AGGIUNTIVA	Modalità di calcolo (Nr. alunno x quota)		Importo unitario (forfetario)	Importo parziale (forfetario)	Importo totale (forfetario)
		Nr. Alunni	Quota			
2	Intensificazione "Monte Grappa"	106	0,7	74,20	148,40	8.711,42
4	Intensificazione "Galilei"	206	0,7	144,20	576,80	
2	Intensificazione "Petrarca"	131	0,7	91,70	183,40	
4	Intensificazione "Lambruschini"	202	0,7	141,40	565,60	
4	Intensificazione "Mazzini"	215	0,7	150,50	602,00	
2	Intensificazione "La Giraffa"	46	0,7	32,20	64,40	
3	Intensificazione "Don Minzoni"	205	0,7	143,50	430,50	
20	Figure sensibili di tutti i plessi			160,00	3.200,00	
5	Consegna documenti o materiali da e per i plessi	Lambruschini - Giraffa - Petrarca - Don Minzoni - Mazzini		120,00	600,00	
3	Servizio di centralino Galilei			115,00	345,00	
7	Coordinamento servizi ausiliari plesso			95,76	670,32	
7	Reperibilità allarme plesso			50,00	350,00	
15	Primo soccorso e assistenza disabili			65,00	975,00	

Articolo 31 - Riduzione dei compensi

1. L'incarico si intende incentivabile se proficuamente prestato (non meno del 50% delle ore previste) escluse le assenze giustificate.
2. Il compenso annuale per le attività forfetarie si riduce di un dodicesimo per ogni mese di assenza (non per ferie o recuperi) nell'anno scolastico.
3. Il compenso spetta in proporzione al periodo di servizio prestato.
4. Il compenso annuale si annulla se gli incarichi o le attività aggiuntive non vengono svolti.

Articolo 32 - Consuntivo attività e liquidazione fondo

A consuntivo dell'attività, il Dirigente Scolastico richiederà al personale docente una autocertificazione circa le attività realmente effettuate, che dovrà essere presentata entro il termine delle lezioni di ogni anno.

Per tutte quelle attività che non prevedono una liquidazione forfetaria, il Dirigente Scolastico controllerà i modelli con la firma di presenza o il verbale redatto dai docenti responsabili dei gruppi di lavoro dal quale dovranno risultare il numero delle ore ed il nome dei presenti.

I compensi saranno analiticamente descritti nella nota di pagamento emessa dal DSGA su richiesta degli interessati e consegnati ai sensi del CCNL 29/11/2007 art. 6 p. 2 lett. n) e lett. o) alla RSU, che provvederà alla pubblicazione secondo le modalità concordate.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 – Clausola di riserva

I fondi contrattuali eventualmente disponibili saranno oggetto di ulteriore contrattazione durante l'anno scolastico 2021/22, così come le cifre derivanti da altre fonti (MIUR, Comune, ecc.) utilizzabili per i compensi ai docenti, non appena saranno accertate, tenendo conto di eventuali vincoli di destinazione.

Art. 34 – Verifica dell'accordo

La verifica dell'attuazione della contrattazione d'Istituto sull'utilizzo delle risorse sarà effettuata entro la fine dell'anno scolastico e sarà volta a valutare i presenti criteri di ripartizione delle risorse, per orientare le scelte organizzative e gestionali future.

Art. 35 – Disposizioni generali

Eventuali rilievi ostatici espressi dai revisori dei conti sono tempestivamente portati a conoscenza della RSU e delle OO.SS. ai fini della riapertura della contrattazione.

Il Dirigente Scolastico curerà la pubblicazione all'Albo online e sul sito d'Istituto e la sua diffusione tramite circolare a tutto il personale, entro 8 giorni dalla sottoscrizione.

Art. 36 – Clausola di salvaguardia finanziaria

Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del d. lgs. 165/2001, può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.

Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo di istituto intervenga quando le attività previste sono già state svolte, il Dirigente convocherà il tavolo contrattuale per adottare le necessarie azioni.

Qualora la disponibilità comunicata dal MEF dovesse essere diversa da quella contenuta nel presente accordo, i compensi saranno ridefiniti e ricontrattati in base a quanto effettivamente nella disponibilità delle parti.

Art. 37– Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Contratto integrativo si farà riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro, ai Contratti Integrativi Nazionali e alla normativa vigente in materia.

